

36399/2021



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -
- Dott. MARIO BERTUZZI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -
- Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Ud. 24/06/2021 - CC.

R.G.N. 22743/2020

36399  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22743-2020 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR  
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

*contro*

PREFETTURA di UDINE;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 227/2020 del TRIBUNALE di UDINE,  
depositata il 21/02/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO  
BERTUZZI.


6268  
24

*Rilevato che:*

(omissis) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, in accoglimento dell'appello proposto dalla locale Prefettura, aveva respinto le opposizioni da lui proposte avverso le ordinanze che disponevano la confisca dell'autocarro Nissan Navara e la revoca della sua patente di guida a seguito della sentenza del g.i.p. del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. C e comma 2 bis codice della strada perché estinto per esito positivo della messa in prova;  
la Prefettura di Udine non ha svolto attività difensiva;  
il ricorrente ha depositato memoria.

*Considerato che:*

il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 224 ter comma 6 codice della strada come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2020, investe la parte della decisione impugnata che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza di confisca dell'autocarro Nissan Navarra, targato (omissis), condotto dal ricorrente al momento del fatto, rilevando che tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale;  
il motivo è fondato, alla luce del pronuncia n. 75 del 7. 4. 2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 224 ter, comma 6, codice della strada, nella parte in cui prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa in prova, il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, reputando la pronuncia estintiva del reato per esito positivo della messa in prova assimilabile nella sua consistenza materiale a quella di estinzione del reato per positivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 186, comma 9, codice della strada, nella cui ipotesi la legge prevede la revoca della confisca del veicolo sequestrato;  
il secondo motivo, che denuncia mancata applicazione dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, lamenta che il giudice *a quo* abbia disatteso il motivo di opposizione



R.G. n. 22743/2020.

che aveva censurato di illegittimità il procedimento sanzionatorio in quanto non preceduto dalla comunicazione del suo avvio al soggetto destinatario;  
il mezzo è manifestamente infondato, atteso che la decisione impugnata, che ha escluso l'applicabilità della disposizione dettata dalla legge sul procedimento amministrativo, appare del tutto conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui nelle fattispecie regolate dalla normativa di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea - mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli art. 17 e 18 - ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale ( Cass. n. 3254 del 2003; cass. n. 14104 del 2010 ); appare inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto dal ricorrente con riferimento alla particolare situazione in cui gli atti siano trasmessi al Prefetto a seguito della dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice penale, non ravvisandosi in tale fattispecie elementi distintivi impeditivi all'operatività degli strumenti di difesa contemplati dalla legge sulle sanzioni amministrative;  
il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 689 del 1981, per avere il Tribunale respinto il motivo di opposizione che invocava l'insussistenza della circostanza aggravante di avere cagionato un incidente stradale per avere compiuto il fatto in stato di necessità, atteso che l'incidente in cui era rimasto coinvolto non dipendeva al suo stato di influenza alcolica ma dal fatto, non contestato, della necessità di avere dovuto evitare un altro veicolo che proveniente in senso opposto aveva invaso la sua corsia di marcia;  
il mezzo è infondato, avendo il Tribunale escluso la causa di esclusione dell'aggravante in quanto l'opponente non aveva dato alcuna prova del fatto scriminante, restando irrilevante la sua non specifica contestazione ad opera dell'Amministrazione, atteso che essa può esimere la parte che lo adduca dal



R.G. n. 22743/2020.

provare il fatto soltanto nel caso in cui quest'ultimo appartenga alla sfera di conoscenza dell'altra parte;  
va accolto pertanto il primo motivo di ricorso e rigettati gli altri,  
la sentenza impugnata va per l'effetto cassata in relazione al motivo accolto e, sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito con annullamento dell'ordinanza ingiunzione che ha disposto la confisca dell'autocarro Nissan;  
l'accoglimento solo parziale delle opposizioni proposte dal (omissis) comporta la non ripetibilità delle spese del giudizio di cassazione e la compensazione integrale delle stesse in relazione ad entrambi i gradi del giudizio di merito.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta che ha disposto la confisca dell'autocarro.


Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione e compensa le spese di entrambi i giudizi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.



**Il Presidente**


Luigi Giovanni Lombardo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 24/06/2021



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Torrini



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Torrini

Simona Torrini

